

MISURA 132 - SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE**Riferimento normativo****Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005****RAGIONI DELL'INTERVENTO**

La misura è parte dell'asse 1 ed è finalizzata a sostenere la richiesta per il mantenimento di certificazioni dei prodotti alimentari di qualità comunitari o riconosciuti dagli stati membri, intesa a assicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a sistemi di qualità e a garantire un maggior valore aggiunto alle imprese agricole.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Le aziende che partecipano ai sistemi di qualità hanno dei costi aggiuntivi e dei vincoli che non sempre sono interamente remunerati dal mercato; è opportuno, pertanto, sostenere la partecipazione a tali sistemi.

Per sistemi di qualità di prodotto comunitari si intendono quelli previsti dal:

- regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, come modificato con regolamento (CE) 417/2008, per i prodotti certificati a DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta);
- regolamento (CE) n. 509 del 20 marzo 2006 per i prodotti certificati a STG (specialità tradizionale garantita);
- regolamento (CE) n. 2092/91 del 24 giugno 2001, come sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, relativamente ai prodotti agricoli ottenuti con metodi di produzione biologica e sottoposti a controllo da parte dell'organismo preposto;
- regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 limitatamente al Titolo VI come abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 479/2008, successivamente modificato con regolamento (CE) 491/2009 del 25 maggio 2009 che rimanda al regolamento (CE) 1234/2007;

Per sistemi di qualità di prodotto previsti dagli Stati membri si intendono quelli previsti da:

- sistema di qualità di prodotto "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 21, comunicato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) alla Commissione europea - DG Agricoltura con nota 4874 di data 01/04/2003.

Altri sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri potranno essere ammessi laddove:

- la specificità del prodotto finale è riconducibile ad un disciplinare che prevede obblighi precisi relativi ai metodi di produzione che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- prevedono specifiche di produzione vincolanti, il rispetto delle quali è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- sono aperti a tutti i produttori;
- sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
- rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il sostegno è destinato a titolo di aiuto alle imprese agricole che partecipano a sistemi di qualità alimentare come sopra definiti.

Il sostegno si applica esclusivamente quando i prodotti agricoli sono destinati al consumo umano e tutelati specificato dai sistemi di qualità previsti dalla misura.

INTERVENTI AMMISSIBILI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE OTTENUTA

- Per la DOP, la IGP e la STG i costi fissi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- Per i prodotti agricoli ottenuti con metodi di produzione biologica i costi fissi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006, purché gli operatori siano regolarmente iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i VQPRD di cui al Titolo VI del regolamento (CE) 1493/1999, come abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 479/2008, successivamente modificato con regolamento (CE) 491/2009.
- Per il marchio "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 agosto 2002 n. 21 i costi fissi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Per tutte le tipologie nei costi fissi sono comprese le spese previste dal singolo piano dei controlli.

ELENCO DEI PRODOTTI DOP ATTUALMENTE RICONOSCIUTI E AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

- Formaggio Montasio (DOP) di cui al regolamento (CE) n. 1107/96 del 12/06/1996 (GUCE L. 148/96 del 21/06/1996). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli CSQA certificazione s.r.l. Thiene (VI).
- Prosciutto di San Daniele (DOP) di cui al regolamento (CE) n. 1107/96 del 12/06/1996 (GUCE L. 148/96 del 21/06/1996). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD).
- Salamini italiani alla cacciatora (DOP) di cui regolamento (CE) n. 1778 del 07/09/2001 (GUCE L. 240 del 08/09/2001), purché sia stata attivata la certificazione da qualche beneficiario nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD).
- Brovada (DOP) di cui di cui al regolamento (CE) n. 1119/2011 (GUCE L. 289 del 8.11.2011). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD).
- Prosciutto di Sauris (IGP) di cui al regolamento (CE) 320/2010 (GUCE L 98 del do.04.2010). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD).

ELENCO DOC E DOCG ATTUALMENTE RICONOSCIUTE

Zone **DOC** (Denominazione di Origine Controllata):

- Carso;
- Colli Orientali del Friuli;
- Collio Goriziano;
- Friuli Annia;
- Friuli Aquileia;
- Friuli Grave;
- Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli;
- Friuli Latisana;
- Lison-Pramaggiore;
- Prosecco.

Vini **DOCG** (Denominazione di Origine Controllata e Garantita):

- Ramandolo;
- Colli Orientali del Friuli – Picolit;
- Lison;
- Rosazzo.

Vini **IGP** (Indicazione Geografica Protetta)

- Alto Livenza;
- Delle Venezie;
- Venezia Giulia.

Autorità competenti per la supervisione sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L'autorità incaricata di effettuare i controlli è il Consorzio DOC di riferimento od altro Ente di certificazione indipendente, sulla base del piano dei controlli ed il sistema tariffario delle singole denominazioni.

MARCHIO AQUA

L'utilizzo del marchio AQUA, come riportato al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre

2002, n. 21, "norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità", è consentito per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.

Inoltre prevede un disciplinare di produzione, dal quale emerga la peculiarità del singolo prodotto da certificare, che comprenda i seguenti elementi:

- descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
- descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto;
- criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie prime al prodotto finale.

Il marchio risponde alle caratteristiche di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e l'Autorità competente alla supervisione è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA che svolge i seguenti compiti:

- formula gli indirizzi relativi all'attività del Comitato direttivo della certificazione;
- svolge attività di sorveglianza sull'applicazione dei propri indirizzi;
- svolge attività di ispezione, anche attraverso organismi esterni;
- determina le modalità di concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio;
- rilascia l'autorizzazione all'uso del marchio;
- sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge.

ELENCO DEI PRODOTTI AQUA ATTUALMENTE RICONOSCIUTI

- PATATA A MARCHIO AQUA (Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 114/SC del 27/03/2009), Ente certificatore è CCPB s.r.l. (Bologna).
- FORMAGGIO LATTERIA DI FAGAGNA (Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 218/SC del 11/08/2008), Ente certificatore è CSQA certificazione s.r.l. Tiene (VI).
- RICOTTA FRESCA (Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 272/SC del 26/09/2008), Ente certificatore è CSQA certificazione s.r.l. Tiene (VI).
- CARNI DI SUINO PESANTE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE (Decreti del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 105/SC, n. 107/SC, n. 109/SC, n.110/SC, n. 112/SC del 27/03/2009) e n. 172/SC, n. 174/SC, n. 176/SC, n. 178/SC e n. 180/SC del 29/05/2009, n. 222/SC e n. 223/SC del 13/07/2009, n. 389/SC, n. 390/SC e n. 391/SC del 25/11/2009), autocertificazione *.
- CARNI DI SUINO PESANTE DESTINATE AL CONSUMO TAL QUALI (Decreti del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 106/SC, n. 108/SC, n. 111/SC, n. 113/SC del 27/03/2009, n. 170/SC, n. 171/SC, n. 173/SC, n. 175/SC, n. 177/SC e n. 179/SC del 29/05/2009, n. 221/SC del 13/07/2009, n. 392/SC e n. 393/SC del 25/11/2009), autocertificazione *.

* Per i due prodotti derivati dalle carni di suino è prevista autocertificazione da parte del soggetto autorizzato all'uso del marchio AQUA; l'autocertificazione garantisce piena tracciabilità del prodotto in tutte le fasi , a partire dal momento in cui la carcassa viene privata delle cosce destinate alla produzione del prosciutto DOC S. Daniele, fino all'ottenimento del prodotto finito.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria e dello stato membro.

Non sono altresì ammissibili i costi che hanno ottenuto il sostegno economico in forza di una normativa di carattere regionale.

Ai fini di mantenere una corretta demarcazione con gli interventi previsti in Italia dall'art. 68 del Regolamento CE 73/2009, come modificato con regolamento (CE) 1250/2009, non è consentito accedere alla misura ai seguenti soggetti:

- aziende zootecniche che allevano animali di specie bovina e/o ovicaprina iscritti ai sistemi di controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 (DOP/IGP), come modificato con regolamento (CE) 417/2008;
- produttori zootecnici che certificano un prodotto biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007,
- produttori che conducono aziende olivicole iscritte ai sistemi di controlli per il rispetto di un disciplinare di

produzione ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 (DOP/IGP) come modificato con regolamento (CE) 417/2008;
- produttori olivicoli che certificano un prodotto biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007.

Si specifica che la demarcazione di cui sopra è applicata e controllata a livello di operazione.

BENEFICIARI

Sono beneficiari della misura le imprese agricole singole e associate e l'accesso è consentito esclusivamente attraverso l'approccio singolo.

AIUTO

Il sostegno è concesso in conto capitale di sotto forma di una erogazione annuale a copertura dei costi fissi, ovvero quelli relativi all'iscrizione e alla partecipazione al sistema di qualità, per un massimo di 5 anni.

L'aiuto massimo comunque erogabile alla singola impresa nel periodo 2007-2013 non può superare i 3.000 euro/anno sulla base della spesa comprovata.

I costi fissi occasionati dalla partecipazione al sistema biologico istituito dal regolamento (CE) n. 2092/91, possono essere oggetto di aiuto in quanto gli stessi non sono stati presi in considerazione per il calcolo del premio di cui all'Azione 1 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica della misura 214 - Pagamenti agroambientali.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

La misura si applica sull'intero territorio regionale e per il periodo di programmazione 2007-2013.

INDICATORI FISICI REALIZZAZIONE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013
Prodotto	Numero di beneficiari sovvenzionati	213
Risultato	Valore della produzione agricola ottenuta con metodi di qualità	70.000.000
Impatto	Valore netto aggiuntivo conseguito espresso in PPS	€ 470.000
	Variazione nel valore lordo conseguito per ogni addetto a tempo pieno equivalente	968